

- All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it
- All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it
- All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **A.R.T.E.A**
artea@cert.legalmail.it
- All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.pov.bz.it
- All' Organismo Pagatore **ARGEA
Sardegna**
argea@pec.agenziaargea.it
- All' Organismo Pagatore **della Regione
Friuli Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it
- Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com
- Al **CAA degli Agricoltori**
caadegliagricoltori@arubapec.it

- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
-Dir. Gen. delle politiche
Internazionali e dell'Unione europea
pocoi.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
- Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it
- Alla **SIN S.p.A.**
protocollo.sin@pec.it
- Alla **Leonardo S.p.A**
cybersecurity@pec.leonardo.com
- All' RTI Lotto 2 - Servizi di sviluppo e gestione
SIAN - Servizi tecnici-agronomici
protocollo-lotto2@pec.it
- Alla **EY Advisory S.p.A**
eyadvisory@legalmail.it

OGGETTO: DM 28 giugno 2024 n. 289235 – eco-schema 5 e proroga DU 2024- proroga termini di presentazione delle domande 2024, eco-schema 5 e chiarimenti

Il DM 28 giugno 2024 n. 289235 reca una serie di disposizioni di semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e proroga i termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024.

1. Eco-schema 5 - Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori

L'art. 2 del DM 28 giugno 2024 n. 289235 modifica l'art. 21 del DM 23 dicembre 2022, n. 660087 prevedendo, a partire dalla campagna 2024, due livelli di intervento:

- Livello 1: destinazione del 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo;

- Livello 2: mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del citato DM 23 dicembre 2022, n. 660087, devono essere presenti in miscugli. Ai fini del presente livello di eco-schema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.

Il pagamento è concesso come pagamento annuale aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilità per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

I pagamenti del livello 1 e del livello 2 sono cumulabili per le superfici a seminativo.

Il pagamento del livello 1 non è cumulabile con il pagamento dell'eco-schema per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (eco-schema 4).

Il pagamento del livello 2, per le superfici arboree, è cumulabile con il pagamento dell'eco-schema per la salvaguardia degli olivi di valore paesaggistico (eco-schema 3).

Il pagamento del livello 2, per le superfici a seminativo, è cumulabile con il pagamento per i sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (eco-schema 4).

Il pagamento del livello 2, per le superfici arboree, non è cumulabile con l'eco-schema per l'inerbimento delle colture arboree (eco-schema 2).

La dotazione finanziaria complessiva, assegnata dal Piano Strategico della PAC all'eco-schema pagamenti per misure specifiche per gli impollinatori, rimane invariata e prevede una rimodulazione che attribuisce al livello 1 euro 10.200.000,00.

Per il livello 1, il pagamento dell'anticipo per l'annualità 2024 è subordinato alla comunicazione formale da parte della Commissione europea dell'assenza di motivi ostativi all'attuazione dello stesso a decorrere dall'anno di domanda 2024.

1.1.Eco-schema 5, livello 1

Per l'anno di domanda 2024 possono accedere al pagamento del livello 1 i beneficiari con superficie a seminativo maggiore di 10 ettari. Nei successivi anni di domanda, possono accedere al pagamento del livello 1 tutti i beneficiari che destinano il 4% dei seminativi aziendali a terreni a riposo.

Nelle superfici a seminativo, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi:

- destinazione del 4% dei seminativi aziendali a:

- a) superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera g), del DM 23 dicembre 2022, n. 660087;
- b) dal 1° gennaio 2025, in alternativa o in aggiunta all'impegno di cui alla lettera a), elementi caratteristici del paesaggio creati *ex novo* sui seminativi, quali stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti.

Si precisa che ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità è necessario che l'agricoltore destini almeno il 4% dei seminativi aziendali complessivamente detenuti agli impieghi sopra indicati. Qualora la percentuale di superficie destinata fosse superiore a 4, in ogni caso la superficie pagabile non eccede il limite massimo del 4%.

Con riferimento agli elementi caratteristici del paesaggio creati *ex novo* sui seminativi si specifica che la premialità spetta unicamente nell'anno di creazione dell'elemento ma che lo stesso soggiace negli anni futuri alle norme di condizionalità.

1.2.Eco-schema 5, livello 2

Per la campagna 2024 l'intervento dell'eco-schema 5, livello 2 rimane sostanzialmente quello già applicato nella campagna 2023. Al riguardo si richiamano i commi 4 e ss. dell'art. 2 del DM 28 giugno 2024 n. 289235.

Inoltre, si rammenta che **a partire dalla campagna 2025**, per ottemperare agli impegni del livello 2, la copertura con piante di interesse apistico a perdere deve essere realizzata tramite semina di semente certificata. Non saranno quindi più ammesse superfici a premio con copertura spontanea di piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere).

L'art. 2, commi 5, 9 e 10 del DM 28 giugno 2024 n. 289235 stabiliscono rispettivamente che:

- a) *“sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti; le Regioni e Province autonome trasmettono i pertinenti provvedimenti delle competenti Autorità fitosanitarie ad AGEA Coordinamento, nelle modalità e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli”.*

Al riguardo, le Regioni/PA devono trasmettere ad AGEA Coordinamento le disposizioni in questione a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it, all'attenzione dell'Ufficio Armonizzazione procedure e SIGC degli OP, entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali provvedimenti adottati successivamente alla predetta scadenza devono essere comunicati al

massimo entro il 30 settembre di ciascun anno, al fine di consentire la corretta erogazione degli anticipi PAC, erogabili dal 16 ottobre, da parte degli Organismi pagatori.

Per la campagna 2024, i provvedimenti eventualmente già adottati devono essere trasmessi entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare.

- b) *“Per il livello 2, con riferimento al comma 4, lettera b) e al comma 6, lettera d), del presente articolo, in presenza di disposizioni, adottate dalle Regioni e Province autonome e altri Enti competenti, mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d’incendio, i beneficiari interessati devono comunicare tempestivamente all’Organismo di controllo fornendo le indicazioni circa la tipologia e la superficie interessata dall’azione intrapresa, secondo le modalità che saranno stabilite da AGEA Coordinamento con specifico provvedimento”.*

Al riguardo, gli agricoltori devono trasmettere all’Organismo pagatore competente le disposizioni adottate dalle Regioni/PA e altri Enti competenti secondo le modalità dallo stesso definite, entro il 30 settembre di ciascun anno, al fine di consentire la corretta erogazione degli anticipi PAC, erogabili dal 16 ottobre, da parte degli Organismi pagatori;

- c) *“Al fine di evitare il rischio di inquinamento delle coltivazioni dedicate alla moltiplicazione sementiera, le Regioni e le Province autonome, con proprie deliberazioni possono escludere alcune delle specie indicate nell’allegato IX del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, dalla possibilità di coltivazione nel proprio territorio”.*

Al riguardo, le Regioni/PA devono trasmettere ad AGEA Coordinamento le disposizioni in questione a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it all’attenzione dell’Ufficio Armonizzazione procedure e SIGC degli OP, entro il 31 marzo di ciascun anno, al fine di consentire la corretta esecuzione dei controlli da parte degli Organismi pagatori.

Per la campagna 2024, i provvedimenti in questione devono essere trasmessi entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare.

2. Termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento 2024

Facendo seguito alla circolare Agea prot. 37262 del 10 maggio 2024 e s.m.i. si informa che il DM 28 giugno 2024 n. 289235 ha ulteriormente modificato, **per la campagna 2024**, i termini di presentazione della domanda unica e delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di seguito indicati:

- interventi elencati nel titolo III, capo IV del Reg. (UE) n. 2021/2115 e citati all’art. 65, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2021/2116;

- interventi a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022.

Pertanto, in applicazione del citato DM, i termini previsti dalle circolari AGEA prot. n. 26882 del 12 aprile 2023 e prot. 37262 del 10 maggio 2024, **per la sola campagna 2024**, sono così modificati.

2.1 Presentazione delle domande

Ai sensi dell'art. 7 del DM 28 giugno 2024 n. 289235, il termine per la presentazione della domanda unica di cui all'art. 11, comma 4, del DM 23 dicembre 2022 ed il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'articolo 7 del DM 9 marzo 2023 sono posticipati **al 31 luglio 2024**.

2.2 Presentazione tardiva – domanda di aiuto e di pagamento iniziale

Alle domande presentate oltre il termine del 31 luglio 2024 si applicano le riduzioni di cui all'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i.

In particolare, la predetta disposizione stabilisce che le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine del 31 luglio 2024 e, quindi, fino al **26 agosto 2024** (la scadenza cadrebbe il 25 agosto 2024 ma essendo giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo). In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 31 luglio 2024 è decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Inoltre, in caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale per l'attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli già posseduti, il corrispettivo dei titoli o dell'aumento del valore dei titoli cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro la scadenza del 31 luglio 2024 è decurtato del 3% per ogni giorno di ritardo.

La domanda iniziale pervenuta **oltre il 26 agosto 2024 è irricevibile**.

Le scadenze di cui sopra si applicano anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni, qualora siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto.

La documentazione di cui sopra presentata **oltre il 26 agosto 2024 rende irricevibile** la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.

2.3 Domande di modifica oltre il termine di presentazione

Il comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs.17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188, stabilisce che alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3 del medesimo art. 5, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini.

Pertanto, in caso di presentazione di richieste di modifica delle domande di cui al citato comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs.17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. oltre il termine del 31 luglio 2024, si applicano le riduzioni previste dal medesimo articolo 5.

2.4 Modifica delle domande

Per le domande di modifica o di ritiro in tutto o in parte disciplinate dall'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, nonché dall'art. 11, comma 12, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e dall'art. 4 del DM 12 maggio 2023 n. 248477 che, pertanto, non ricadono nella casistica di cui al precedente punto 2.3, restano fermi i termini già previsti dalle citate disposizioni.

3. Domande di trasferimento titoli 2024

In applicazione di quanto previsto dalla circolare AGEA prot. n. 26880 del 12 aprile 2023, alla luce di quanto stabilito dal DM 28 giugno 2024 n. 289235 che ha modificato i termini di presentazione della domanda unica per la campagna 2024, il termine ultimo per la presentazione delle domande di trasferimento titoli a valere per la campagna 2024 è **il 26 agosto 2024**. Le domande pervenute oltre la suddetta scadenza sono irricevibili.

Si rammenta che, ferma restando la necessità della detenzione delle superfici da parte dell'agricoltore al 15 maggio 2024, gli atti di trasferimento dei titoli possono essere sottoscritti e registrati fino alla data ultima di presentazione della domanda unica 2024, anche tardiva, tenendo presente che, in ogni caso, **la presentazione della domanda di trasferimento deve essere effettuata entro il termine improrogabile del 26 agosto 2024**. Conseguentemente, atti sottoscritti e/o registrati in data successiva o comunque trasferimenti non caricati a sistema entro la suddetta data del 26 agosto 2024 possono essere presentati dalle parti interessate per la successiva campagna 2025.

4. Modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 21371 del 14 marzo 2024 - utilizzo di sementi certificate

Il paragrafo 10.2.1 della circolare Agea prot. 21371 del 14 marzo 2024, per quanto riguarda frumento duro, girasole, colza, riso, barbabietola da zucchero e soia, prevede che la prova dell'utilizzo di seme certificato è assolta dalla presenza, nei documenti fiscali, delle seguenti

informazioni minime:

- specie;
- varietà;
- n° di partita (comprensivo del lotto);
- categoria;
- quantità, avendo cura di evidenziare in chiaro l'unità di misura con cui viene indicata la quantità.

I sopracitati documenti devono essere allegati alla domanda e solamente in assenza di una delle predette informazioni (su fattura di acquisto o ddt di trasporto) vi è l'obbligo di allegare i cartellini varietali.

Al riguardo, con specifico riferimento alla coltura del riso, è pervenuta un'istanza dell'Ente Nazionale Risi che evidenzia che nel settore del riso è di prassi non indicare il numero di partita e del lotto nei documenti fiscali e che la citata circolare Agea prot. 21371 del 14 marzo 2024 è stata pubblicata quando erano già stati consegnati ingenti quantità di risone da seme ai rivenditori o ai produttori agricoli.

Pertanto, il predetto Ente Nazionale Risi chiede che la verifica dell'utilizzo di semente certificata sia eseguita attraverso:

- fattura riportante le informazioni relative alla specie, alta varietà, alla categoria e alla quantità di semente certificata **E**
- Certificato di Trasferimento Risone (CTR da seme) rilasciato dall'Ente Nazionale Risi che fornisce la prova dell'effettiva consegna del prodotto e che consente l'incrocio con i dati della relativa fattura.

Alla luce di quanto sopra, **per la sola campagna 2024**, per la sola coltura del riso, è possibile far riferimento alla suddetta documentazione, in alternativa a quella prevista dalla circolare Agea prot. 21371 del 14 marzo 2024.

5. Chiarimenti in merito alla base di calcolo della trattenuta Agricat

Come noto, l'art. 9 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che ai sensi dell'art. 19, del Reg. (UE) 2021/2115, a partire dal 2023, una percentuale pari al 3% dei pagamenti diretti, da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda, è assegnata all'intervento "Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofici" attivato nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio, disponibile per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti per l'anno di domanda in questione.

Al riguardo, alla luce di talune richieste pervenute dagli Organismi pagatori, al fine di uniformare la procedura di esecuzione della trattenuta, si forniscono i seguenti chiarimenti.

La trattenuta del 3% da destinare al Fondo Agricat deve essere eseguita a valle di tutte le riduzioni/sanzioni di ammissibilità, condizionalità e condizionalità sociale da eseguirsi secondo l'ordine di seguito riportato:

Art. 25 del D.lgs. n. 42/2023	Ordine di applicazione	Inosservanza
Capo III e Capo VI	1	Sovra-dichiarazione superfici o capi d'allevamento rispetto alla superficie determinata (art. 6, commi 3, 4, 5 e 9)
	2	Presentazione tardiva della domanda di aiuto e/o pagamento (art. 5)
	3	Mancata dichiarazione di parcelle agricole (art. 6, comma 1)
	4	Sanzione giovane agricoltore (art.6, comma 6)
	5	Inosservanze rispetto a criteri di ammissibilità e impegni specifici dell'intervento (dall'art. 11 all'art. 14) e sanzione per violazione impegni eco- schemi (art.10)
Capo IV	6	Condizionalità Rafforzata
Capo II	7	Condizionalità sociale

Qualora la sanzione relativa alla condizionalità e condizionalità sociale sopraggiunga successivamente al pagamento, la stessa deve essere sempre applicata all'importo risultante all'esito dei controlli di ammissibilità.

Si riporta di seguito un esempio a titolo esemplificativo:

- € 1000 Richiesti dall'azienda;

- *Trattenute per sanzioni, dal punto 1 al punto 5 della tabella sottostante, pari a €300;*
- *Ammontare sul quale calcolare sanzione di condizionalità €700;*
- *Calcolo della sanzione per condizionalità rafforzata del 5%: €700€ X 0.05= € 35;*
- *Ammontare su cui calcolare trattenuta Agricat pari a €665;*
- *Trattenuta Agricat del 3%: €665 X 0.03= €19,95.*

Qualora la sanzione di condizionalità sia applicata successivamente al pagamento, la stessa, al fine di evitare danni ai Fondi UE, deve sempre essere calcolata sull'importo risultante all'esito dell'applicazione delle sanzioni di ammissibilità. Nell'esempio sopra riportato, pertanto, all'importo di € 700 risultante dall'applicazione delle sanzioni di ammissibilità.

5. Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente circolare resta fermo quanto previsto dalle circolari AGEA prot. n. 26882 del 12 aprile 2023, prot. n. 26880 del 12 aprile 2023 e prot. n. 21371 del 14 marzo 2024.

IL DIRETTORE
(Dott. Salvatore CARFI)